

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Perugia

Comune di Massa Martana

**STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
MASSA MARTANA**

SOMMARIO

Capo I

COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 - Scopi
- Art. 3 - Finalità sociali
- Art. 4 - Consorzi
- Art. 5 - Proventi
- Art. 6 - Affitto ad utenti
- Art. 7 - Affitto pascoli esuberanti
- Art. 8 - Corrispettivo per usi civici
- Art. 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II

PATRIMONIO

- Art. 10 - Patrimonio
- Art. 11 - Inventario
- Art. 12 - Alienazioni

Capo III

ORGANI DELLA COMUNANZA AGRARIA

- Art. 13 - Organi della Comunanza agraria
- Art. 14 - Assemblea generale degli utenti
- Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

Art. 16 - Consiglio di amministrazione

Art. 17 - Il Presidente

Art. 18 - Vice Presidente

Capo IV

ELEZIONI

Art. 19 - Elettore attivo e passivo

Art. 20 - Elezione Consiglio di amministrazione

Art. 21 - Modalità elettorali

Art. 22 - Insediamento del Consiglio di amministrazione

Art. 23 - Votazioni

Capo V

AMMINISTRAZIONE

Art. 24 - Controllo sugli atti

Art. 25 - Responsabilità degli amministratori

Art. 26 - Segretario

Art. 27 - Scioglimento del Consiglio di amministrazione

Art. 28 - Deliberazioni

Art. 29 - Contenzioso

Capo VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30 - Bilancio di previsione

Art. 31 - Tesoriere

Art. 32 - Doveri del Tesoriere

Art. 33 - Gestione di bilancio

Art. 34 - Fondo di riserva

Art. 35 - Avanzo di amministrazione

Art. 36 - Conto consuntivo

Art. 37 - Revisori dei conti

Capo VII

DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38 - Diritti di utenza

Art. 39 - Limitazioni

Art. 40 - Azione popolare

Art. 41 - Estensione della disciplina

Art. 42 - Utenti

Art. 43 - Lista degli utenti

Art. 44 - Denuncia bestiame

Art. 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII

CONTRAVVENZIONI

Art. 46 - Operazioni vietate

Art. 47 - Ammende

Art. 48 - Accertamento infrazioni

Art. 49 - Contravventori

Art. 50 - Rinvio

CAPO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1. *Costituzione.*

1. La Comunanza agraria di Massa Martana ha sede nel Comune di Massa Martana.

2. Essa è disciplinata dal presente statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2. Scopi.

1. La Comunanza agraria di Massa Martana ha lo scopo di:

A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;

B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;

C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di amministrazione;

D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente organo regionale;

E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;

b) il miglioramento del patrimonio;

c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

Art. 3. Finalità sociali.

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

Art. 4. Consorzi.

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti consorzi sono regolati da specifico statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

Art. 5. Proventi.

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;

b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;

c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;

d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;

e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;

f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;

g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

Art. 6. Affitto ad utenti.

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

Art. 7. Affitto pascoli esuberanti.

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.

Art. 8. Corrispettivo per usi civici.

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea generale degli utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Art. 9. Divieto di ripartire i proventi.

1. È vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - PATRIMONIO

Art. 10. *Patrimonio.*

1. Il patrimonio della Comunanza agraria è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

Art. 11. *Inventario.*

1. È compilato un esatto inventario costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 12. *Alienazioni.*

1. La Comunanza agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altro devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - ORGANI DELLA COMUNANZA AGRARIA

Art. 13. *Organi della Comunanza agraria.*

1. Sono Organi della Comunanza agraria:

A) l'Assemblea generale degli utenti;

B) il Consiglio di amministrazione;

C) il Presidente.

2. Le cariche di Presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 14. Assemblea generale degli utenti.

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15. Compiti dell'Assemblea.

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;
- l'approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a consorzi con altre Associazioni agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;

- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16. Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea generale degli utenti e dura in carica cinque anni. I consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di amministrazione spetta di:
 - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
 - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea generale degli utenti;
 - proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 17. Il Presidente.

1. Spetta al Presidente:
 - rappresentare legalmente l'Ente;
 - convocare l'Assemblea generale degli utenti e il Consiglio di amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
 - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
 - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
 - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
 - la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 18. Vice Presidente.

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - ELEZIONI

Art. 19. *Elettorato attivo e passivo.*

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 20. *Elezione del Consiglio di amministrazione.*

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:

— Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;

— tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;

— segretario, di norma il segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione - sulla data e sulle modalità elettorali;
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

Art. 21. Modalità elettorali.

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti od in presenza di una sola lista la votazione avviene anche sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di Presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50 per cento dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20 per cento degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22. Insediamento del Consiglio di amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Art. 23. Votazioni.

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V – AMMINISTRAZIONE

Art. 24. Controllo sugli atti.

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea generale degli utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità - nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25. Responsabilità degli amministratori.

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

Art. 26. Segretario.

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un consigliere di amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
 - alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;
 - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo

le norme del presente statuto;

— alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;

— alla esecuzione degli atti di ufficio.

Art. 27. Scioglimento del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un commissario regionale cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 28. Deliberazioni.

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea generale degli utenti. Le delibere delle Comunanze agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17, comma 33 e seguenti, della legge n. 127/97.

4. È concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Art. 29. Contenzioso.

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 30. Bilancio di previsione.

1. Il Consiglio di amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono

indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31. Tesoriere.

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

Art. 32. Doveri del tesoriere.

1. Il tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

Art. 33. Gestione di bilancio.

1. È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
 - il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 34. Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 35. Avanzo di amministrazione.

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Consiglio di amministrazione per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3

del presente statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Art. 36. Conto consuntivo.

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 37. Revisori dei conti.

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea generale degli utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.

CAPO VII - DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38. Diritti di utenza.

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli utenti.

Art. 39. Limitazioni.

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art. 40. Azione popolare.

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 41. Estensione della disciplina.

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza agraria in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - capo 2 - del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 42. Utenti.

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975, n. 151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

Art. 43. Lista degli utenti.

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 44. Denuncia del bestiame.

1. Entro la prima quindicina di luglio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 45. Compilazione ruoli tassa pascolo.

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunità agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi - bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII CONTRAVVENZIONI

Art. 46. Operazioni vietate.

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. È vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

Art. 47. Ammende.

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 48. Accertamento infrazioni.

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

Art. 49. Contravventori.

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 50. Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

* * *